



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche statali

Ai Coordinatori Didattici  
delle istituzioni scolastiche paritarie

**Oggetto: applicazione DAD nell'anno scolastico 2021-2022**

Si ricorda che il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, dispone che l'attività didattica del presente anno scolastico, anche nel periodo tuttora corrente dello stato di emergenza, sia comunque svolta in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'applicazione delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è prevista soltanto in casi di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti.

La deroga al principio generale dello svolgimento dell'attività in presenza è altresì possibile solo nel caso nettamente delimitato dall'art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, che dispone quanto segue:

*"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".*

Ogni altra previsione di impiego della DAD in sostituzione dell'attività in presenza è dunque da ritenersi impropria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA